



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 163

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 19 marzo 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 7

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) » 27

Sottocommissione per i pareri » 27

5^a - Bilancio:

Plenaria » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) » 33

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 34

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28) » 38

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 39

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) » 43

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Comitato ristretto (Riunione n. 3) » 44

Plenaria » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	<i>Pag.</i>	52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	52
<i>Plenaria</i>	»	53
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	55

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	57

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	59
---	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 16,30.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lazio a seguito delle dimissioni rassegnate per incompatibilità dal senatore Marco Marsilio, delle quali il Senato ha preso atto nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore GIARRUSSO (M5S) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è il signor Nicola Calandrini.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 19 marzo 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO
N. 71

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 19 marzo 2019

Sottocommissione per i pareri

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1016) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1017) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 5, comma 1, laddove si prevede che l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni sia istituito nell'ambito di piani straordinari di intervento adottati con decreto del Presidente della Repubblica, occorre:

– nel rispetto della riserva di legge posta dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, in materia di trattamento sanitario obbligatorio, definire in maniera univoca la misura dei «significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV» ritenuti passibili di «ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo» e, conseguentemente, sopprimere l'inciso «ove necessario»;

– chiarire la natura regolamentare del decreto ai sensi dell'articolo 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988;

– prevedere, per l'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

b) all'articolo 5, comma 3, precisare i soggetti a carico dei quali è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.

La Sottocommissione conviene.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, il relatore propone, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

a) sugli emendamenti 5.8, 5.10, 5.16 e 5.17, parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda, per l'adozione del decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

b) sull'emendamento 5.27, parere non ostativo condizionato a una riformulazione in cui siano precisati i soggetti a carico dei quali è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

Plenaria**72^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, presentata al Parlamento il 24 dicembre scorso, che costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma, quindi, sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su poli-

tiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare. Sotto questo profilo, il Governo intende evitare possibili fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano debitamente conto degli interessi nazionali e vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale. L'Esecutivo, inoltre, conferma la propria posizione favorevole a un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, chiedendo allo stesso tempo un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento. Rileva che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna e quella esterna dell'Unione europea. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità *online*. Osserva che è intenzione del Governo richiamare l'attenzione sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi, e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata. Un particolare sforzo sarà dedicato a migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne.

In materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017) 772).

Con riguardo alle statistiche europee a sostegno delle politiche, la Relazione richiama l'impegno all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2019 nonché alla semplificazione e razionalizzazione della normativa europea sulle statistiche sociali, sulla struttura delle aziende agricole e sulle imprese.

Con riferimento infine alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire nella partecipazione alle attività della rete informale per le amministra-

zioni pubbliche (EUPAN) e del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle pubbliche amministrazioni, al fine di sostenere iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare la regolamentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, che è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La seconda parte illustra le politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e illustra, tra i vari argomenti, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attività di comunicazione e informazione in materia europea.

L'elenco delle direttive recepite nel 2018 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2018, come presentate nella seconda parte del documento in esame, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni (EUPAE). Con riferimento alle politiche europee di

semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della «*better regulation*», finalizzata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e meno onerosa per i cittadini e le imprese.

In particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese. Il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea, allo scopo di definire un quadro normativo atto a incentivare in maniera significativa la ricerca e lo sviluppo, agevolando il rilancio degli investimenti e senza compromettere la tutela degli interessi pubblici e privati. Il Governo ha infine ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee.

Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Nel paragrafo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolinea come queste siano state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna. In tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolarmente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. Il Governo italiano, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente. In due distinti paragrafi si dà conto dell'azione svolta dall'Italia nell'ambito della dimensione, sia interna sia esterna, della politica europea sulla migrazione.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. In particolare, si osserva che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti.

Il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione.

Per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online* (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici *online* e alla responsabilità dei prestatori di servizi di *hosting*. Analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018) 212).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, avvertendo che non sono ancora pervenuti i pareri delle commissioni filtro consultate, dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MALPEZZI (PD) esprime apprezzamento per la capacità di sintesi mostrata dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, nel quale effettivamente risulta accolta la maggior parte delle istanze emerse nel corso del dibattito.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali volti a un ulteriore potenziamento della finalità di prevenzione e formazione.

Con l'emendamento 2.1 si propone di fare riferimento ai requisiti di carattere attitudinale, anziché psico-attitudinale, con specifico riferimento alle competenze relazionali, emotive ed empatiche, in modo da tenere conto di tutti gli operatori impiegati presso le strutture per l'infanzia e quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'emendamento 2.5 intende rafforzare la previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non più idoneo allo svolgimento delle mansioni di educazione, assistenza e cura, magari a causa di gravi patologie quale il *burnout*.

Con l'emendamento 3.3, si evidenzia l'importanza dell'emanazione di specifiche linee guida – da parte dei Ministeri competenti – per la redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, pur riconoscendo l'impegno della relatrice e del Governo nel reperire maggiori risorse, ritiene preferibile istituire uno specifico fondo – come proposto nell'emendamento 9.1 – con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il quinquennio 2019-2023. A suo avviso, in tal modo si potrebbe evitare il rischio di una ricaduta negativa sui bilanci degli enti locali o delle scuole paritarie dell'infanzia, particolarmente diffuse nel territorio delle Regioni settentrionali.

Il senatore PERILLI (M5S) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si propone di estendere l'applicazione del provvedimento alle comunità di tipo familiare, strutture nelle quali si sono registrati anche di recente episodi di maltrattamenti.

Quanto all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, prevista dall'articolo 6, sottolinea che l'ordinamento già prevede circostanze aggravanti per i maltrattamenti di soggetti deboli, soprattutto se minori. Chiede anche chiarimenti sul comma 2 dell'articolo 6 la cui formulazione rischia, a suo avviso, di ingenerare confusione: si dichiara favorevole, in alternativa alla soppressione oggetto dell'emendamento 6.3, a una riformulazione del testo che ne chiarisca l'ambito di applicazione.

Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 7.1, volto a sopprimere l'articolo 7. Ritiene, infatti, che tale norma non sia coerente con

l'impianto del provvedimento e che comunque il riferimento a una «condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie» sia eccessivamente vago.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) precisa che l'istruttoria sugli emendamenti non è ancora conclusa e, pertanto, si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

In ogni caso, replicando alla senatrice Malpezzi, ritiene che il riferimento ai requisiti psico-attitudinali, previsto dall'articolo 2, sembra comprendere anche la sfera delle competenze relazionali, emotive ed empatiche. In ogni caso, assicura che svolgerà una riflessione approfondita su tale aspetto.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, sottolinea che l'obiettivo era quello di reperire risorse sufficienti, sulla base di una stima delle strutture presenti sul territorio nazionale, al fine di impedire che l'onere dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza sia poi imputato all'utenza. Si riserva anzi di proporre un proprio emendamento all'articolo 9 per sopprimere la distinzione tra i fondi destinati alle strutture pubbliche e quelli per gli istituti privati: in tal modo, infatti, sarebbe possibile effettuare compensazioni in caso di variazioni della consistenza della platea di beneficiari.

Quanto alle considerazioni del senatore Perilli, precisa che il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre che il fatto non costituisca reato, la responsabilità non penale ma amministrativa del responsabile legale della struttura in cui è avvenuto il maltrattamento, con relative sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi sulla videosorveglianza.

A proposito del comma 1 dell'articolo 6, invece, sottolinea che è preferibile l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, per evitare che l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti annulli l'effetto delle circostanze aggravanti.

Infine, precisa che l'articolo 7 è volto soprattutto a richiamare le famiglie ai loro obblighi morali di assistenza e cura nei confronti di parenti anziani, che a volte sono lasciati soli nelle loro abitazioni o abbandonati dopo il ricovero nelle strutture assistenziali.

Il senatore PERILLI (*M5S*) ritiene, in ogni caso, che sarebbe più opportuno riformulare in modo più chiaro il comma 2 dell'articolo 6.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) precisa che il giudice provvede già a nominare un amministratore di sostegno per le persone ricoverate in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale risultino abbandonate dai loro congiunti.

In ogni caso, nota come l'ampliamento dell'orario di visita oggetto dell'articolo 3 vada proprio nella direzione di agevolare le famiglie che intendono assistere i propri congiunti ricoverati.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) insiste nel sottolineare l'importanza dell'assistenza morale degli anziani e dei disabili, che si realizza anche attraverso la vicinanza fisica. Del resto, vi sono purtroppo strutture private che mirano solo ad incassare il pagamento della retta, senza curarsi del benessere psico-fisico dei propri ospiti.

Il senatore GRASSI (*M5S*) interviene in via incidentale per chiedere l'audizione di esperti al fine di acquisire informazioni sulle soluzioni più sicure sotto il profilo tecnico riguardo alle modalità di registrazione e conservazione dei dati. Infatti, con l'utilizzo di *server* locali vi sarebbe il rischio di perdita delle informazioni in caso di guasti, mentre l'archiviazione sul *cloud* sarebbe esposta a tentativi di intrusione.

Il sottosegretario ZOCCANO precisa che le audizioni potrebbero essere circoscritte all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e al *Team* per la trasformazione digitale.

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno procedere a ulteriori audizioni, in una fase così avanzata dell'esame del provvedimento.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dichiarandosi contrario ad ulteriori audizioni, rileva che il Governo potrà facilmente interpellare gli organismi indicati, trattandosi di strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario ZOCCANO annuncia che le informazioni sulla realizzazione di un *cloud* nazionale, acquisite attraverso la consultazione dell'AgID e del *Team* per la trasformazione digitale, saranno tempestivamente comunicate alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria**78^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(510-B) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice RICCARDI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, volto alla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di voto di scambio politico-mafioso, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo è stato modificato dalla Camera per mezzo dell'approvazione di due distinti emendamenti presentati da esponenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto, anche all'esito delle audizioni svolte, di integrare la disposizione che prevedeva che la promessa di procurare voti dovesse provenire da soggetti la cui appartenenza all'associazione mafiosa – di cui all'articolo 416-bis - fosse nota alla persona che conclude l'accordo elettorale, ciò al fine di scongiurare un eventuale restringimento dell'area della punibilità, per il fatto che la consapevolezza dell'appartenenza all'associazione mafiosa del soggetto promittente i voti, si acquisirebbe soltanto in conseguenza di una sentenza giudiziale. Pertanto, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disposizione, l'emendamento approvato in corso di esame in commissione giustizia alla Camera, ha previsto che i

voti dovessero essere promessi o procurati in alternativa da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero da soggetti che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, quindi richiamando le modalità illustrate dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*.

Inoltre, un ulteriore emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea, novella il secondo comma dell'articolo 416-*ter* estendendo l'applicazione della norma anche all'accordo tra il politico ed il mafioso, raggiunto anche a mezzo intermediari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(945) Valeria VALENTE e CUCCA. – *Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che muove dall'intenzione di novellare la normativa di riferimento in materia di magistratura onoraria. Il quadro normativo vigente prende le mosse dalla legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, dalla quale sono scaturiti un primo decreto legislativo, il n. 92 del 2016, che ha consentito il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, previo superamento di una procedura di conferma straordinaria, ed un successivo, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, che ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria.

Il disegno di legge è formato da 8 articoli.

L'articolo 1, aumenta di un giorno, dai 2 attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano.

Il comma 2, dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, sopprime la previsione di delega, contenuta nella legge 57 del 2016, che prevede il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari e la normativa prevista all'articolo 5

della suindicata legge che prevede norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 3, novella il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando a 68 anni, rispetto ai 65 previsti a legislazione vigente, l'ambito temporale di cessazione dell'incarico di magistrato onorario.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari; a quelli attualmente previsti a legislazione vigente della decadenza, della dispensa e della revoca, sono aggiunti: l'ammonimento, la censura e la sospensione. Diretta conseguenza di quanto testé annunciato sono le modifiche di coordinamento proposte ai commi 9 e 10 relativi al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5, modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie – a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali –, sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3, dell'articolo 25, prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4, del citato articolo 25, viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.

Il comma 2, dell'articolo 6, dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7, reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La presente disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magi-

strati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8, interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

Interviene il sottosegretario MORRONE facendo presente come sul tema della riforma della magistratura onoraria sia in corso da mesi il confronto presso un tavolo tecnico governativo delle associazioni sindacali con cui si è giunti alla predisposizione di un testo condiviso che verrà presentato da qui ad un mese.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*) chiedendo che vengano coinvolte le opposizioni ed i membri della Commissione tutta in merito allo svolgimento della iniziativa governativa.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente alla proposta, ritenendo che la più ampia partecipazione all'istruttoria sulla proposta di legge sia da salutare con favore.

Il PRESIDENTE preso atto di tale sopravvenienza, a norma dell'articolo 51 del Regolamento, sospende l'esame del disegno di legge in oggetto per consentire al Governo di presentare il testo oggetto della propria iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1076) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate

(1134) AIMI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1134 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il presidente relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1134, di iniziativa del senatore Aimi ed altri, che similmente

all'Atto Senato n. 1076, propone di contrastare l'attualissimo fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale introduce, nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale. Più nel dettaglio il primo comma dell'articolo 612-*ter* del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'esplicito consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza.

Il secondo comma reca prevede una serie di aggravanti, al ricorrere delle quali la pena prevista è della reclusione da due a sei anni. Dettagliatamente il reato è aggravato se: la diffusione avviene attraverso la rete *internet* o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multiplatforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma; il fatto è commesso dal coniuge o dall'*ex* coniuge, dal convivente o dall'*ex* convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale; l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima; dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei ad identificare il soggetto ritratto, ovvero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative; la condotta è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la vessazione morale; la diffusione del materiale di carattere sessuale cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Infine il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Il PRESIDENTE propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1134 testé illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di introduzione del reato per la diffusione dei video privati.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso 12 marzo era stato illustrato uno schema di parere.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) presenta un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) manifestando alcune perplessità sulla formulazione dell'articolato che a suo dire sarebbe poco rispettoso del principio di tassatività e sufficiente determinatezza della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento genericamente alla nozione di «restrizione alimentare».

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene facendo presente la necessità che la legge determini i termini di durata del TSO.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per entrambe le osservazioni facendole proprie in una versione ulteriore dello schema di parere (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è messa ai voti, ed è approvata.

La seduta termina alle ore 15,10.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis* (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del *ne bis in idem*.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura «sostanzialmente penale» secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

– all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

– occorre sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 per la violazione dell'articolo 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze n. 307 del 1990 e n. 438 del 2008.

Si esprime altresì la seguente osservazione:

– all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione «persona in minorata difesa»; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

– all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;

– all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

– all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;

– agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

– all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento.

Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

– all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis* (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del *ne bis in idem*.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura «sostanzialmente penale» secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

– all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

Si esprimono altresì le seguenti osservazioni:

– occorre specificare l'ultimo comma dell'articolo 2 nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze n. 307 del 1990 e n. 438 del 2008;

– occorre specificare la descrizione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2 rendendola tassativa e determinabile;

– all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione «persona in minorata difesa»; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

– all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;

– all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

– all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;

– agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

– all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento.

Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

– all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati;

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;*

(200) BERTACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio;*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli*

asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio;*

(546) ROMEO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio;*

(1020) Daniela SBROLLINI. – *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture: esame e rinvio di testo unificato ed emendamenti.*

alla 12^a Commissione:

(770) PATUANELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale: parere non ostativo su testo ed emendamenti.*

BILANCIO (5^a)

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di relazione, una volta approfonditi alcuni aspetti di ordine finanziario correlati al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione alcune note dalle quali si rileva che la base di calcolo per la quantificazione degli oneri è biennale e che la stima di minor gettito risulta prudenziale.

Formula, quindi, un avviso non ostativo sul provvedimento in titolo.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di acquisire le note messe a disposizione dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere sul testo unificato,

i profili finanziari degli emendamenti 1.1, che amplia l'ambito applicativo del provvedimento alle comunità di tipo familiare; 2.3, che prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, in tema di formazione del personale, l'attivazione di una équipe orientata in modo specifico alla sensibilizzazione e prevenzione di abusi e maltrattamenti; 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, che intervengono sul criterio direttivo in materia di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di assistenza; 4.1, che esclude le scuole dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato ai servizi per l'infanzia e alle strutture socio-sanitarie e assistenziali; 4.2, che esclude le scuole e i servizi per l'infanzia dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato alle sole strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Sull'emendamento 4.3, che prevede l'individuazione, mediante decreto ministeriale, di criteri premiali a favore delle scuole che installano sistemi di videosorveglianza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari della proposta 4.11, soppressiva del comma 11 dell'articolo 4, in considerazione della destinazione della sanzione ivi prevista al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4.

Occorre valutare, in relazione al parere sul testo, anche l'emendamento 5.2, volto ad estendere, specularmente alla proposta 1.1, l'applicazione del piano straordinario di ispezioni alle comunità di tipo familiare.

In relazione all'emendamento 9.1, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura della dotazione del fondo specifico istituito per l'installazione e il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture statali e paritarie dei servizi per l'infanzia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come la relazione tecnica richiesta non sia ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le modifiche necessarie per superare alcune perplessità di carattere finanziario sul testo del provvedimento.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) osserva come, dalla lettura della Nota della Ragioneria generale dello Stato, possa risultare opportuno espungere il riferimento agli enti di Stato dai soggetti destinatari dell'obbligo di conversione degli autoveicoli alimentati a benzina con autovetture ad alimentazione elettrica. Al riguardo, evidenzia che l'espunzione del riferimento agli enti di Stato determinerebbe una difficoltà nella definizione del corretto ambito applicativo del provvedimento.

Altresì, non devono essere sottovalutati problemi pratici di attuazione del disegno di legge, come, a titolo esemplificativo, i generatori degli aeromobili a motori spenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice PIRRO (*M5S*) fa presente che è in corso di preparazione una proposta di parere, anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PESCO comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 marzo 2019, alle ore 8,45, non avrà luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 9 di giovedì 21 marzo, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame della relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (*Doc. LIX, n. 1*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) la presidente nazionale Maria Angela Grassi e per la Federazione europea dei professionisti della pedagogia la delegata del presidente Loredana Catalani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) e della Federazione europea dei professionisti della pedagogia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) e della Federazione europea dei professionisti della pedagogia.

La presidente GRASSI svolge il suo intervento e presenta un documento scritto.

Interviene per porre quesiti il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*).

Risponde la presidente GRASSI.

Il PRESIDENTE ringrazia le rappresentanti dell'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) e della Federazione europea dei professionisti della pedagogia e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (*M5S*), dopo aver ricordato la normativa vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie di cui al decreto legge n. 73 del 2017, illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che opera una revisione complessiva della disciplina in materia di prevenzione vaccinale, abrogando, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo piano di prevenzione vaccinale, le disposizioni del richiamato decreto legge n. 73 ad eccezione di alcune norme che restano in vigore. Conseguentemente, gli obblighi di vaccinazione per i minori vengono a regime soppressi; tuttavia, l'articolo 5 prevede l'adozione di piani straor-

dinari di intervento, recanti l'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza nel caso in cui vi siano scostamenti dagli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) tali da generare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo.

In questi casi, i piani straordinari di intervento possono subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni. I piani straordinari di intervento possono altresì richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi e i limiti determinati secondo le disposizioni vigenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che gli Uffici di Presidenza congiunti integrati dai rappresentanti dei Gruppi della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera hanno svolto, la scorsa settimana, l'audizione del presidente della Società autori ed editori (SIAE), il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 988 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 822-B, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»; propone inoltre di integrare l'ordine

del giorno delle medesime sedute con l'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, della «Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione» (COM(2019) 83 definitivo).

Conviene la Commissione.

Su proposta della senatrice MONTEVECCHI (M5S), la Commissione conviene inoltre di svolgere l'audizione informale di rappresentanti della *Videorights*, in materia di gestione dei diritti d'autore e connessi nel settore dell'audiovisivo.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI ITALO – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A. SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 73 (INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA) E N. 74 (SICUREZZA DELLE FERROVIE)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria**44^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni ed altri; Parentela; Golinelli ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Fa presente che il provvedimento si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che – fatto salvo il vigente sistema dei controlli – mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Evidenzia che la norma definisce la produzione biologica come «attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale», in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso inter-

venti volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Infine, segnala la rilevanza della disposizione che prevede, ai fini della legge in esame, l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni di «produzione biologica» o «metodo biologico», di «prodotti biologici» e di «aziende con metodo biologico».

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Richiama poi l'articolo 6, che istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, cita quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggior-

nato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Illustra poi l'articolo 9, che istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. In proposito, illustra in dettaglio i vari interventi: è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la co-

stituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica. Ricorda che la norma in esame definisce i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare un determinato valore percentuale dei prodotti della filiera biologica nazionale o della circoscrizione di riferimento. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere al Ministero che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione, sulla base di alcune condizioni.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

Segnala quindi che l'articolo 18, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione una serie di soggetti da audire, in relazione al disegno di legge in titolo.

Il presidente VALLARDI conferma la disponibilità a recepire indicazioni su eventuali audizioni, invitando tutti i senatori interessati a far pervenire proposte a tal fine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

*Presidenza del Presidente
VALLARDI*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ANBI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI) IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 19 marzo 2019

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 55 e connessi**

Riunione n. 3

Relatrice: GUIDOLIN (M5S)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Plenaria**92^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di giovedì 14 marzo dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e le ulteriori documentazioni successivamente pervenute saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) condivide l'osservazione in merito alla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 8, mentre ritiene che andrebbe rafforzata quella relativa al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al ruolo della Conferenza Stato – Regioni. Giudicherebbe altresì utile segnalare alla Commissione di merito la necessità di evitare il rischio di una duplicazione normativa, a livello nazionale e regionale, sulla stessa materia.

La PRESIDENTE propone al relatore di modificare, anche tenuto conto delle considerazioni della senatrice Toffanin, la terza osservazione

del parere, nel senso di sopprimere, dopo le parole, «segnala l'opportunità» le altre: «di valutare altresì la possibilità».

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) accoglie la proposta della Presidente e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver ringraziato il relatore per la disponibilità dimostrata, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Prendono quindi la parola i senatori PATRIARCA (*PD*), BERTACCO (*FdI*), DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) e MATRISCIANO (*M5S*) per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) propone di sospendere l'esame dell'Atto comunitario COM (2019) 53 in attesa delle determinazioni in sede europea sulla mozione approvata il 14 marzo dal Parlamento del Regno Unito. La prima delle due soluzioni prospettate, infatti, costituirebbe un accordo, con conseguente sostituzione anche della proposta di regolamento in oggetto; la seconda, invece, prevedendo un nuovo orizzonte temporale lungo, prospetterebbe la possibilità di ulteriori trattative e/o proposte di regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ribadisce la posizione favorevole del suo Gruppo sull'atto comunitario in esame, che si prefigge lo scopo di rafforzare il tessuto sociale e di destinare risorse alle politiche per i giovani.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), pur condividendo le finalità del provvedimento, lamenta l'inequità dei criteri di ripartizione dei fondi. A suo parere, infatti, tenuto conto dei fattori demografici, dei tassi di disoccupazione giovanile e della contribuzione al bilancio dell'Unione europea, l'Italia viene eccessivamente penalizzata. Invita quindi il relatore a tenerne conto nella proposta di risoluzione che sottoporrà alla Commissione.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) si riserva di approfondire le tematiche sollevate ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede informazioni sui tempi di esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 897 e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.

La PRESIDENTE sottolinea la particolare attenzione della Commissione sui provvedimenti citati, anche in considerazione delle ricadute su rilevatissimi profili di sua stretta competenza, e assicura che, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione stessa e dell'Assemblea, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in questione, anche alla luce del testo unificato adottato a base dell'esame il 28 febbraio scorso da parte della Commissione di merito, riprenderà in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;

osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;

notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere *c)* ed *f)* viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: – ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; – è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11^a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare

una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera *c*) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera *f*) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;

osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;

notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere c) ed f) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: – ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; – è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11^a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare

una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di valutare altresì la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera *c*) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera *f*) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 19 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05
(sospensione dalle ore 14,20 alle ore 14,45)

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 716 E CONNESSO (EPILESSIA)*

Plenaria**64^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver riepilogato l'*iter* sin qui svolto, ricorda che il parere dovrà essere reso entro il prossimo 27 marzo.

Fa inoltre presente che, in relazione al provvedimento in esame, sono pervenuti il testo dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le osservazioni delle Commissioni 1^a e 14^a.

Dichiarata aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana già convocata nella giornata di giovedì prossimo, 21 marzo, alle ore 8,30, così da consentire agli interessati di intervenire nel dibattito avendo piena contezza dei contenuti dei predetti documenti.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola le senatrici CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) (che dichiara di condividere la proposta del Presidente, considerata anche la necessità di approfondire i numerosi spunti contenuti nella documentazione consegnata dagli esperti auditi), CASTELLONE (*M5S*) (che aderisce a sua volta, anche nella sua qualità di relatrice, alla proposta di rinvio) e BINETTI (*FI-BP*) (che, pur appoggiando la proposta del Presidente, chiede di evitare, se possibile, di svolgere i lavori di giovedì prossimo in concomitanza con la seduta della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, convocata alle ore 8,30 della stessa giornata).

Il PRESIDENTE, preso atto che sulla proposta di rinvio si registra un consenso unanime, propone di tenere fermo, per il momento, l'orario della seduta di giovedì prossimo, con l'intesa che quest'ultima potrà successivamente essere posticipata alle ore 14, ove ciò risulti compatibile coi lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, verificato che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, verificato che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che, per la prossima seduta, sarà avviato l'esame del disegno di legge europea 2018 (Atto Senato n. 822-B),

già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, assegnato alla 14^a Commissione in sede referente il 15 marzo scorso.

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso, la senatrice Ginetti ha sollecitato un maggiore coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza nell'individuazione dei senatori incaricati di rappresentare la Commissione nelle missioni all'estero. Propone che per le prossime missioni sia assicurato il pieno coinvolgimento dei Gruppi parlamentari nell'individuazione dei componenti le delegazioni di rappresentanza della Commissione nelle missioni all'estero.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 19 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

*INCONTRO CON L'AMBASCIATORE GIULIO TERZI DI SANT'AGATA E IL DOTTOR
TITO GIOVANNINI, SUL CASO DI CHICO FORTI*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 19 marzo 2019

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 61

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 19 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

La seduta inizia alle ore 9,10.

Comunicazioni del Presidente – Designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

Alvise MANIERO, *presidente*. Vi comunico che il 28 marzo prossimo una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento del Kosovo sarà in visita alla Camera e vorrebbe svolgere un incontro con la nostra delegazione. Vi informo che è previsto un incontro informale con la Commissione Affari esteri della Camera alle ore 14.00 del 28 marzo. Potremmo pertanto decidere di svolgere l'incontro congiuntamente ovvero trovare un orario alternativo per effettuare una riunione autonoma.

Quanto alla designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), ritiene che si debba verificare se vi sia una convergenza sui nomi, a seguito degli incontri effettuati, tenendo anche presente che deve essere rispettato un equilibrio di genere. Laddove non si raggiunga una decisione univoca, sarà necessario procedere ad una votazione.

(La Delegazione procede alla valutazione dei candidati auditi nel corso degli incontri).

Alvise MANIERO, *presidente*, con il consenso dei presenti, ritiene preferibile procedere alla votazione della terna. Si ricorda che in caso più candidati (dal terzo in poi) ottengano ugual numero di voti, si procede al ballottaggio tra essi.

(Segue la votazione).

Alvise MANIERO, *presidente*, comunica che hanno riportato voti: Elisabetta Zamparutti 11, Cristian Perretta 11, Gaia Pergolo 7, Antonio Marchesi 5.

Risultano quindi designati nella terna: Elisabetta Zamparutti, Cristian Perretta e Gaia Pergolo.

Ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

